

CONTENZIOSO

Il Comune può procedere alla notifica semplificata

di Luigi Ferrajoli

La notificazione degli atti tributari è eseguita dagli **ufficiali della riscossione** o da altri soggetti abilitati dal concessionario **nelle forme previste dalla legge** ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai **messi comunali** o dagli **agenti della polizia municipale**.

La notifica può essere eseguita anche mediante **invio di raccomandata con avviso di ricevimento**; in tale caso, l'atto è notificato in plico chiuso e **la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento** sottoscritto da una delle persone previste dall'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) o dal **portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda**. Questa seconda notifica **viene definita diretta**.

In particolare, nel caso di notifica **di avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali**, l'[articolo 1, comma 161, L. 296/2006](#) prevede espressamente che *“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”*.

Nel caso di notifica **con raccomandata “ordinaria”** la normativa di riferimento non prevede l'**invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito**, ma si limita a precisare che il soggetto riceve un **“avviso di giacenza”**.

Tale principio è stato ribadito dall'[ordinanza n. 6857](#) emessa dalla Corte di Cassazione, **Sezione Tributaria, in data 8 marzo 2019**.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto **ricorso avverso la cartella di pagamento**, che veniva accolto dalla **CTP competente**, per difetto di **notifica del prodromico avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili**, provvedimento che veniva confermato dalla **Commissione Tributaria Regionale della Campania**.

La **CTR** aveva argomentato la propria decisione evidenziando che la prova dell'avvenuta

notifica eseguita **a mezzo raccomandata ordinaria** non poteva essere desunta dai documenti prodotti dal Comune (il frontespizio dell'avviso di accertamento, l'avviso di ricevimento della raccomandata ed un'attestazione di Poste Italiane spa) in quanto incompleti.

Infatti, la **CTR aveva ritenuto indispensabile per la regolarità della notifica**: a) **“la completezza dell'avviso di ricevimento”**; b) **l'invio della raccomandata informativa**, necessario ai sensi dell'[articolo 7 L. 890/1982](#).

Avverso tale decisione l'Ente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando la **validità della documentazione prodotta** a fondamento della correttezza della notifica e la **mancanza di necessità di invio della raccomandata informativa** per rendere efficacia la notifica.

Innanzitutto il giudice di legittimità ha precisato che la **notifica** oggetto di causa è stata eseguita dal Comune **“direttamente, a mezzo posta, con raccomandata ordinaria”**.

Ciò posto, la **Corte di Cassazione**, richiamando la propria **precedente pronuncia n. 17598/2010**, ha stabilito **la legittimità della notifica**.

In particolare, la Corte ha evidenziato che: **“nel caso di notifica effettuata direttamente dall'Ufficio il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario”**.

Non solo. In caso di **notifica ordinaria**, la prova dell'esistenza della notifica può essere data anche da **un'attestazione dell'ufficio postale** da cui risultino le modalità e la data della notifica medesima, **essendo tale attestazione equivalente all'avviso, ex articolo 8 D.P.R. 655/1982**.

Nel caso di specie, **il perfezionamento della notifica** si evinceva **dall'attestazione rilasciata dall'ufficio postale**; per tali ragioni **la Corte ha accolto il ricorso** del Comune e ha **cassato la sentenza impugnata**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

Scopri le sedi in programmazione >